



L.R. 11/05/2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”

Osservatorio regionale per lo sport
Modalità di funzionamento

(art. 9, comma 1)



84e5c91e



PREMESSA

La Legge regionale 11/05/2015, n. 8 (nel seguito denominata “legge”) recante “*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*”, è finalizzata come previsto all’art. 1 a riconoscere “il valore sociale, formativo ed educativo dell’attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute ed al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente”.

Nell’ottica di un’attenta e puntuale programmazione degli interventi a sostegno dello sport, assume un ruolo fondamentale l’attività dell’Osservatorio regionale per lo sport ai fini della raccolta, del trattamento e della divulgazione, nel quadro del Sistema statistico regionale, dei dati di specifico interesse.

Nel quadro della pianificazione regionale in materia, l’Osservatorio opera altresì per il soddisfacimento delle esigenze informative della Consulta regionale per lo sport istituita dall’art. 8 della citata L.R. 8/2015.

RELAZIONE

L’emanazione del presente provvedimento è prevista all’art. 9, comma 1 della legge al fine di stabilire le modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per lo sport.

Vengono richiamati, all’art. 2, gli ambiti di competenza dell’Osservatorio e i relativi compiti affidati, mentre all’art. 3 viene definita l’organizzazione del medesimo.

Nel successivo art. 4 vengono definiti gli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell’Osservatorio.

Art. 1 – Istituzione

1. E’ istituito presso la struttura regionale competente in materia di sport l’Osservatorio regionale per lo sport nel seguito denominato “Osservatorio” al fine di costituire e aggiornare un solido patrimonio conoscitivo a supporto della programmazione regionale, favorendo nel contempo la diffusione della conoscenza e della cultura in materia di attività motoria e sportiva.

Art. 2 – Competenze

1. L’Osservatorio provvede alla raccolta, al trattamento, all’analisi e alla divulgazione, nel quadro del Sistema statistico regionale, dei dati relativi a:



- a. impianti sportivi, indicando quelli dotati di fruibilità da parte delle persone con disabilità;
 - b. attrezzature per le attività motorie, sportive e ricreative;
 - c. società, associazioni ed organismi sportivi e tesserati;
 - d. operatori economici di settore;
 - e. praticanti le attività in ambito regionale;
 - f. indici di sportività della popolazione veneta;
 - g. percorsi attrezzati all'aperto;
 - h. ogni altro studio ed indagine ritenuti di particolare interesse in materia di attività motoria e sportiva.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo un piano di attività condiviso con la Struttura regionale competente in materia di statistica e con le altre Strutture di volta in volta interessate ai singoli argomenti trattati.

Art. 3 – Organizzazione

1. Il direttore della Struttura regionale competente in materia di sport ha le funzioni di coordinatore dell'Osservatorio e si avvale, per lo svolgimento delle relative attività, del personale di tale Struttura quale addetto all'Osservatorio stesso.

Per particolari esigenze, in assenza comprovata di personale esperto nelle materie trattate, l'Osservatorio può avvalersi prioritariamente della collaborazione del personale di altre strutture regionali e, in subordine, può esternalizzare il corrispondente servizio, in conformità alla normativa vigente e compatibilmente con le risorse disponibili.

L'Osservatorio opera in collaborazione con le Strutture regionali di cui all'art. 2 con riferimento alle materie di rispettiva competenza e riferisce periodicamente alla Consulta regionale per lo sport.

Art. 4 – Oneri finanziari

1. Alle spese connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede mediante fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 102511 "Azioni regionali a sostegno dell'Osservatorio dello sport", del bilancio regionale di previsione, od altro capitolo di spesa avente il medesimo oggetto, compatibilmente con le corrispondenti risorse stanziate.

